

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Decreto ingiuntivo non opposto: il giudicato si forma sul credito e sul titolo.

L'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.

Tribunale di Gubbio, sentenza del 20.12.2013

...omissis...

Nel merito contestava il quantum richiesto in quanto eccessivo e non provato. Tanto premesso, con riguardo alla domanda svolta, in via principale, dall'attrice, di condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo dovuto per le riparazioni eseguite sull'autovettura di proprietà della chiamata in causa xxxx va rilevato che dagli atti emerge che non è stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 09.05.2003 dal Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di Castello, nei confronti, di xxxx in forza dell'incarico, espressamente richiamato nel relativo ricorso, conferito all'attrice xxx di esecuzione dei lavori di cui è causa.

Posto che il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente acquista efficacia di cosa giudicata (Cass.Civ. n.11602/02) e che detta efficacia è da intendersi estesa non soltanto al rapporto dedotto in giudizio nonché a tutti gli accertamenti che costituiscono i necessari antecedenti logico-giuridici della pronuncia (Cass.Civ.n.2083/02) ma anche l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito (Cass. Civ. n.7272/03).

In particolare in tema di pagamento somma la Suprema Corte ha ritenuto che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (Cass.Civ. 18725/07).

Va inoltre evidenziato come il giudicato oltre ad avere un'efficacia diretta nei confronti delle parti che hanno partecipato al relativo giudizio, è dotato anche di un'efficacia riflessa qualora i terzi rimasti estranei risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo (Cass. 3797/99; Cass. 4605/88).

Ora, nel caso in esame non vi è dubbio xxx rimasta estranea al procedimento d'ingiunzione che ha accertato l'esistenza del credito vantato dalla Autocarrozzeria Diamantini per l'esecuzione dei lavori oggetto di causa nei confronti della chiamata in causa Cxxx risulti, sulla base della domanda di pagamento del corrispettivo proposta anche nei suoi confronti sul presupposto del conferimento dell'incarico, destinatario di obblighi dipendenti dalla situazione giuridica che quel procedimento ha accertato.

È evidente quindi che un tale giudicato produce i suoi effetti anche sulla posizione della convenuta xxxx.

La domanda svolta in via principale da parte attrice deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto preclusa dal precedente giudicato.

Con riguardo alla domanda, spiegata da parte attrice in via subordinata, di risarcimento del danno, la domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.

Lamenta xxxx il comportamento doloso della convenuta xxx priva del mandato per la gestione del sinistro, ha tratto in inganno l'attrice convincendola ad eseguire i lavori di riparazione in favore della chiamata in causa C.M., garantendone il pagamento.

Chiede pertanto il risarcimento del danno corrispondente al prezzo dovuto dalla chiamata in causa per i lavori di riparazione dell'autovettura.

Dalla documentazione in atti risulta che l'incarico per la gestione del sinistro è stato conferito dalla chiamata in causa xxx non alla convenuta xxx bensì ad un'altra società denominata xxx.

La stessa chiamata in causa, Cxxx interrogata sul punto ha dichiarato di non conoscere la società convenuta xxx (cfr verbale di udienza del 15.02.2011).

Il legale rappresentante della ACIS Snc ha pertanto agito senza alcun mandato della proprietaria del mezzo.

Dall'espletata istruttoria è inoltre emerso xxxx non solo si qualificava all'attrice come soggetto a cui era stato affidato l'incarico di trattare il sinistro con la

Compagnia di Assicurazione ma lo stesso garantiva il pagamento del compenso non appena liquidato dall'assicurazione l'indennizzo risarcitorio.

Riferisce la teste xxxx si era impegnato a definire il sinistro con l'assicurazione e poi a pagarci (cfr verbale udienza del 15.02.2011).

Risulta documentalmente provato che la chiamata in xxx ha ottenuto l'indennizzo da parte dell'assicurazione e che non ha corrisposto alcun compenso per le riparazioni del mezzo.

Alla luce delle suesposte emergenze probatorie è indubbio che il danno lamentato da parte attrice è riconducibile al comportamento della convenuta ACIS Snc.

Né consegue che in accoglimento della domanda attrice va dichiarata la responsabilità della convenuta per il fatto di cui è causa.

In ordine al quantum, lo stesso corrisponde al prezzo delle riparazioni eseguite in favore della chiamata in causa xxx

I testi xxxx hanno confermato gli impòrti indicati nelle fatture in atti.

La società convenuta xxxxx quindi condannata al pagamento di Euro 11.283,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Va infine esaminate la domanda di manleva che la convenuta xxx ha formulato verso la chiamata in causa xxx

Posto che le eccezioni e le deduzioni svolte dalla convenuta sono del tutto assorbite dalle conclusioni cui è pervenuto questo Tribunale di inammissibilità della domanda principale spiegata da parte attrice ne consegue che la domanda di manleva svolta sul presupposto dell'accertamento dell'obbligo di pagamento in capo a xxxxx deve essere respinta in quanto infondata.

Le spese di lite, seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta mentre vengono compensate tra parte convenutale chiamata in causa Cxxx attesa la mancata opposizione da parte di quest'ultima .

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Autocarrozzeria xxxxx dichiara inammissibile la domanda spiegata in via principale da parte attrice xxx per le causali di cui in motivazione;

in accoglimento della domanda spiegata in via subordinata da parte attrice condanna la convenuta xxx al pagamento in favore di Autocarrozzeria xxx della somma di Euro per la causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

respinge la domanda spiegata da parte convenuta xxx nei confronti della chiamata in causa xxxx.;

condanna xxxx al pagamento, in favore di xxxdelle spese del presente giudizio, che liquidate in Euro880,00 per la fase di studio, Euro 480,00 per la fase introduttiva, Euro 1.375,00 per la fase istruttoria, Euro 1.120,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA, come per legge.

Compensa le spese di lite tra la convenuta xxx e la chiamata in causa xxxx

Dispone l'affolliazione della presente sentenza al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante ex art. 281, sexies, comma 2 c.p.c..

Così deciso in Perugia, il 20 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2013.